

Relazione al progetto di legge

FINANZE E BILANCIO

"MISURE PER IL CONSOLIDAMENTO, LO SVILUPPO ECONOMICO, IL CONTENIMENTO DEI COSTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALI"

Ecc.mi Capitani Reggenti, Ill.mi Consiglieri,

il presente progetto di legge viene presentato contestualmente al progetto di legge riguardante i bilanci di previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2025 e bilanci pluriennali per gli esercizi 2025/2027, ed è a corredo e completamento del medesimo.

Contiene in sintesi le disposizioni normative e programmatiche del Governo, in materia di consolidamento, sviluppo economico, fiscale, e per il contenimento dei costi, da realizzarsi entro il prossimo anno e nel biennio successivo, al fine di tracciare e delineare lo sviluppo sistemico del nostro Paese nel prossimo triennio.

In tale progetto di legge sono stati dunque inseriti i temi ed argomenti che questo Governo intende portare avanti, in linea con il Programma di Governo della XXXI Legislatura: sono presenti provvedimenti normativi, proroghe di disposizioni necessarie, e previsioni di decreti delegati nelle materie ritenute sistemiche.

Il presente progetto di legge si compone di n.19 articoli, ed è strutturato in maniera semplice e con un raggruppamento lineare: il Capo I contiene misure per il consolidamento, lo sviluppo economico e il contenimento dei costi; il Capo II contiene invece provvedimenti diversi in materia fiscale.

L'articolato è declinato come segue.

Capo I. Misure per il consolidamento, lo sviluppo economico e il contenimento dei costi.

All'articolo 1 sono previste le deleghe al Congresso di Stato cui si vuole dare corso nel 2025, riguardanti i seguenti settori e materie:

comma 1: come richiesto dal Consiglio di Previdenza si concorda con la revisione dell'indennità di malattia per introdurre la possibilità di usufruirne ad ore riservata ad individui sottoposti a terapie salvavita eseguite in ambienti ospedalieri; pertanto, la delega consente al Congresso di procedere in tal senso modificando ed integrando la Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e successive modifiche;

comma 2: si prevede la delega al Congresso per introdurre nell'ordinamento agevolazione fiscali finalizzate a progetti in sinergia pubblico privato per ristrutturare e riqualificare le strutture sportive, ed organizzare e finanziare altresì eventi sportivi;

comma 3: si prevede di intervenire tramite l'esercizio della delega per modificare le disposizioni afferenti i collegi sindacali e dei sindaci revisori degli Enti Pubblici e delle società a partecipazione pubblica stante





SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

l'inadeguatezza tra le normative specifiche vigenti e quelle che sono invece le responsabilità e la professionalità richiesta per questi ruoli;

comma 4: in considerazione anche dell'armonizzazione normativa europea, stante anche le richieste provenienti dal Consiglio di Previdenza, si chiede delega per revisionare le norme che definiscono gli aventi diritto alle prestazioni sanitarie e le disposizioni per l'applicazione della quota capitaria (revisione Legge 22 luglio 2014 n. 114);

comma 5: al fine di introdurre la specifica disciplina fiscale sui prezzi di trasferimento (*Tranfert Pricing*), normativa sollecitata anche dalle categorie economiche per le imprese che operano con sedi in più paesi, il Congresso chiede apposita delega;

comma 6: a seguito di indicazione proveniente da tutte le categorie economiche, anche al fine di ridurre i costi e la burocrazia per la conservazione documentale, il Congresso chiede delega per introdurre la disciplina di conservazione ed archiviazione elettronica della documentazione contabile ed amministrativa, previo parere della Direzione della Funzione Pubblica;

comma 7: il Congresso chiede delega al fine di coordinare le norme della Legge n. 80 del 9 maggio 2023 (Codice degli Esport) con le norme fiscali della Legge IGR n. 166/2013 e successive modifiche;

comma 8: dando seguito al decreto delegato che prevede la possibilità di gestione delle reti di trasmissione dell'energia in territorio il Congresso chiede delega per completare la normativa al fine di consentire ai proprietari di dette reti la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendo discipline speciali in materia di autorizzazioni amministrative ed edilizie, di lavoro e fiscali;

comma 9: con il fine di colmare un vuoto normativo ad oggi presente relativo ai versamenti contributivi per la figura istituzionale dell'Ecc.mo Capitano Reggente, qualora svolga attività di lavoro autonomo e parificare la posizione a quella del dipendente pubblico o privato il Congresso chiede apposita delega;

comma 10: il Congresso chiede delega per aggiornare le disposizioni in materia di attività professionale in ambito sanitario e contestualmente apportare modifiche al fine di introdurre disposizioni finalizzate a ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie fornite dall'I.S.S.;

comma 11: il Congresso chiede di prorogare al 31 dicembre 2025 i termini di emissione dei decreti delegati previsti agli articoli 28, 38 e 42 della Legge n. 157/2022 (Riforma dei sistema previdenziale), articoli che riguardano rispettivamente la gestione separata, i lavori usuranti e la formazione di un Codice della previdenza sociale e complementare; chiede altresì proroga della delega per la disciplina del Commissariato Generale Osaka 2025.

All'articolo 2 sono previste e disciplinate le garanzie dell'Ecc.ma Camera sulle risorse dei fondi previdenziali. Con tale articolo, i crediti vantati, per l'impiego del patrimonio dei fondi previdenziali, da parte del Fondo Gestione Pensioni ISS "FGP-ISS" e del Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale "FONDISS", a seguito di formale richiesta effettuata rispettivamente dal Consiglio per la Previdenza e dal Comitato Amministratore al Congresso di Stato, possono essere coperti da garanzia dell'Eccellentissima Camera nei limiti previsti dal presente articolo, ma solo specifiche tipologie:

Le tipologie di investimento che possono essere coperti da garanzia di cui al comma 1 sono:

- a) i certificati di deposito non inferiori a 18 mesi presso banche sammarinesi;
- b) gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico/sociale sammarinese di valore sistemico.



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

Con delibera il Congresso di Stato determina il possibile rilascio della garanzia alle condizioni economiche di mercato.

Con questa previsione normativa si supera la precedente disposizione che prevedeva di garantire ogni forma di investimento fatto dai Fondi per il tramite del sistema finanziario sammarinese. Si ritiene che la garanzia pubblica debba avere come contropartita un ritorno sul sistema economico e sociale sammarinese e non possa pertanto essere mantenuta generica.

All'articolo 3 è stato modificato l'articolo 22 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, riguardante la pensione privilegiata, che si ricorda è la pensione derivante da infortunio sul lavoro e da malattie professionali. Con la modifica portata sono stati inseriti termini perentori per la presentazione della domanda (il lavoratore deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dell'indennità economica per inabilità temporanea, ovvero per malattia professionale entro il termine perentorio indicato dalla Tabella Allegata alla Legge n. 15/1983 sotto la Lettera A). In caso di decesso dell'assicurato, i superstiti hanno termine di sei mesi dalla data dell'evento per presentare la domanda.

All'articolo 4 è stata apportata una modifica al comma 5 dell'articolo 19 della Legge 20 dicembre 1990 n.156, riguardante il Fondo di accantonamento Gestione Pensioni per chiarire come devono essere ripartiti i risultati (utili o perdite) della gestione annuale sui fondi.

All'articolo 5 è stato disciplinato come saldare i debiti contributivi da lavoro dipendente nella risoluzione bancaria di Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese S.p.A., a seguito di apposite sentenze apportando di fatto un chiarimento alla norma esistente, trattandoli e parificandoli agli altri debiti in capo all'istituto di credito alla data di emissione del provvedimento di risoluzione.

All'articolo 6, anche in questo caso a seguito di sentenze intervenute, è stato chiarito che si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 2 lettera a. del Decreto delegato 27 luglio 2020 n.126 anche nel caso in cui le passività nei confronti dei soggetti autorizzati in liquidazione coatta amministrativa alla data del provvedimento di risoluzione siano detenute per conto di terzi identificati dai medesimi soggetti autorizzati successivamente alla chiusura della procedura di risoluzione.

All'articolo 7, in un'ottica di semplificazione, è stato abrogato l'articolo 109 della Legge n.12 agosto 196 n. 43 e successive modifiche riguardante la verificazione annuale del Commissario della Legge dei Registri di Stato Civile; conseguentemente non è più obbligatoria la tenuta dei doppi originali dei Registri di Stato Civile depositati presso il Tribunale Unico.

All'articolo 8 è stata apportata una modifica al fine di semplificare le procedure amministrative in tema di cittadinanza e suo mantenimento.

All'articolo 9 è stato specificato la responsabilità e competenza del dirigente dell'Unità Organizzativa nell'ambito dei singoli procedimenti, anche qualora gli stessi siano stati delegati (delega di funzioni) a funzionari ovvero dipendenti dell'UO: anche in caso di delega della responsabilità del procedimento, il





SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

Dirigente mantiene sui procedimenti delegati poteri specifici, esplicitati sub le lettere a), b), c) d) ed e) dell'articolo.

All'articolo 10 è stata modificata, nell'ottica di economicità ed efficienza, la norma relativa all'acquisizione di immobili patrimoniali di interesse dello Stato in casi specifici, ovvero quando la controparte è una società partecipata dallo Stato od Ente Pubblico; quando sussistano particolari ragioni di interesse pubblico o di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

All'articolo 11 è stata inserita la prima fase di un importante progetto sistemico e strutturale: la creazione e costituzione di una società per azioni, di esclusiva proprietà statale, la quale gestisca, implementi, tutte le attrezzature, tutto il comparto *Hardware* e *software* della Pubblica Amministrazione e dello Stato e degli Enti Pubblici; creare quindi la società informatica generale dello Stato. E' un progetto ambizioso, che va nella direzione di una gestione e controllo diretto da parte dello Stato non solo dei e delle banche dati ma anche della produzione del *software*, in autonomia e gestione centralizzata, nell'ottica di maggior efficienza ed efficacia.

L'articolo 12 è un articolo definiamolo di delegificazione, mediante lo strumento normativo del regolamento del Congresso di Stato in luogo del decreto delegato, nell'ottica di semplificazione e snellezza d'intervento rispetto anche all'evolversi della struttura della Pubblica Amministrazione, in relazione alla Legge 5 dicembre 2011 n. 188 e successive modifiche; ad esempio è stato specificato che le *mission* e funzioni delle varie Unità Organizzative possono essere disciplinate con Regolamento del Congresso di Stato in luogo di decreto delegato.

L'articolo 13 ha apportato un correttivo al trattamento economico del personale distaccato presso le Segreterie di Stato a mente della Legge 28 gennaio 1981 n. 5, in riferimento alle figure "Addetto di Segreteria" e "Segretario particolare" in un'ottica di ricercare un pari trattamento tra chi proviene dal settore privato rispetto a quanto previsto per il settore pubblico. In sostanza qualora il personale provenga dal settore privato è stato previsto il riconoscimento, dal 1º gennaio 2025, nel calcolo economico degli scatti di anzianità maturati nel privato, infatti qualora tali figure provengano dalla Pubblica Amministrazione vengono mantenuti gli scatti maturati; resta confermato il trattamento di miglior favore consistente nella conservazione della retribuzione percepita nel privato, fermo restando il tetto massimo ad oggi previsto. Altresì ai Direttori di dipartimento, qualora provengano dal settore privato, vengono riconosciuti gli scatti di anzianità maturati.

Capo II. Disposizioni in materia fiscale.

L'articolo 14 integra l'articolo 84 della Legge 166/2013 e successive modifiche, già modificato con il Decreto- Legge n. 84/2024; è stato re - inserito nel comma 1, lettera b) del medesimo articolo la precisazione relativa alla trasmissione della certificazione (IGR G) da parte del datore di lavoro o ente erogatore, non riportata nel Decreto - Legge innanzi citato;

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)



SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

Anche l'articolo 15, recante una modifica dell'articolo 6 della Legge 17 marzo 2005 n. 38 e successive modifiche (disciplina fiscale del Trust), riguarda una specifica e chiarimento normativo, un raccordo doveroso rispetto all'articolo 5 della medesima Legge n. 38/2005 e s. m., relativamente alla detraibilità del credito d'imposta estero dalle imposte dovute a San Marino dal Trust.

L'articolo 16 invece, apporta una modifica al credito d'imposta a sostegno delle operazioni a tutela del risparmio, di cui al Decreto - Legge 27 ottobre 2011 n. 174, al Decreto - Legge 27 giugno 2013 n. 72 e al Decreto - Legge 15 ottobre 2007 n. 112 e s.m. In sostanza è stato elevato dal 5% al 10% l'ammontare di credito d'imposta residuo che può essere utilizzato per ogni esercizio dagli istituti bancari a compensazione del pagamento delle imposte ivi previste. Questo correttivo è volto affinché in maniera graduale e sostenibile per il bilancio dello Stato, tale credito venga più velocemente ridotto e smaltito.

All'articolo 17 è stata inserita la disposizione per la tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti petroliferi, di cui alla Legge 11 novembre 1975 n. 42 e successive modifiche, da tenersi in formato elettronico anziché cartaceo, secondo apposite modalità che saranno indicate con circolare dell'Ufficio Tributario; tale modifica oltre a rappresentare una evoluzione tecnologica naturale, si affianca alla maggiore integrazione e sviluppo del sistema SmaC collegato al progetti carburanti e scontistica.

L'articolo 18 riguarda invece una modifica della Legge 27 novembre 2015 n. 174, relativa allo scambio di informazioni in materia fiscale; in sostanza è stato modificato l'articolo 52 della predetta legge, rendendolo semplicemente più flessibile ed allineato alle modifiche normative che intervengono a livello internazionale sempre più frequentemente.

L'articolo 19, infine, apporta un chiarimento nella determinazione e calcolo del reddito familiare procapite per la corresponsione dell'assegno familiare, esplicitando che dal conteggio del reddito deve essere sottratta (ossia non considerata) la quota di pertinenza relativa la rendita catastale esente della dimora abituale ai sensi e nei limiti della Legge Igr n. 166/2013 e s.m.

Eccellentissimi Capitani Reggenti, Illustrissimi Consiglieri,

il presente progetto di legge viene dunque presentato con spirito collaborativo, aperti ad un confronto e dibattito franco e costruttivo, al fine del miglior intervento normativo volto allo sviluppo del Paese ed alla sostenibilità dei conti pubblici.

IL SEGRETARIO DI STATO